



IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, codice in materia di protezione dei dati personali e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale del 10 dicembre 2011, n. 34, Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria;
- VISTA** la Convenzione prot. 9499 del 6 aprile 2016, sottoscritta tra la Regione Calabria e l'Unical, disciplinante i rapporti tra i due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell'Università della Calabria, è stata esercitata l'opzione di rinnovo, prevista dalla stessa convenzione, fino all'anno 2021 con nota regionale prot. 213137 del 04.06.2019.
- VISTA** la Legge 30 marzo 1971 n. 118, art.30 "Esenzione delle tasse scolastiche ed universitarie";
- VISTO** il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 relativo alla "disciplina dell'imposta di bollo";
- VISTO** il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" ed in particolare l'art.18 comma 8 e l'art. 9;
- VISTO** il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari";
- VISTO** il D.P.C.M. 9 aprile 2001, "uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- VISTO** il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)" e l'art. 2-sexies del D.L. n. 42 del 29.03.2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 26.05.2016;
- VISTO** il D.M. MIUR 29 dicembre 2017 n.1047, "Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l'orientamento)";
- VISTA** la Legge 30 luglio 2002 n°189 art. 26 che regola l'accesso ai corsi delle università per gli studenti internazionali;
- VISTA** la Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) Articolo 1, commi 252-267;
- VISTA** la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 c. 121;
- VISTO** il D.M. MIUR del 10 agosto 2017 n. 616, art. 4 c. 2;
- VISTO** il D.M. MIUR 03 maggio 2018 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019;

- VISTO** il D.M. MIUR n. 288/2019, con il quale sono stati aggiornati per l'a.a. 2019/20 i livelli massimi dell'ISEE e dell'ISPE per effetto della variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo;
- VISTA** l'attribuzione di risorse premiali per l'internazionalizzazione delle Università italiane E. F. 2018 – Istituzioni di cui al D. D. n. 34863 del 13-12-2018 – Linee guida e finalità del loro utilizzo
- VISTO** il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, art. 11
- TENUTO CONTO** delle osservazioni emerse nelle sedute di Commissione Programmazione Bilancio e Centro Residenziale del 24/04/19 e 20/06/19;
- RITENUTO** necessario e urgente procedere alla pubblicazione delle Disposizioni relative a Tasse Universitarie, Contributi ed Esoneri A.A. 2019/20;

DECRETA

Art.1 Definizioni

Nel presente documento saranno utilizzati i seguenti acronimi

TDSU	= Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
CA	= Contributo Annuale onnicomprensivo
ISEEDSU	= Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, rilasciato dall'INPS.

Art.2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'importo di tasse e contributi dovuti per l'anno accademico 2019/2020 dagli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università della Calabria e ai corsi singoli, e i criteri per eventuali riduzioni ed esonero totale o parziale.

Art.3 Premessa

Lo studente che si iscrive all'Università della Calabria versa un contributo annuale partecipando ai costi per la didattica e per i servizi in misura proporzionale alla capacità economica del proprio nucleo familiare.

L'iscrizione ad un anno accademico determina l'impossibilità di iscriversi, per lo stesso anno accademico, ad un altro corso di studi.

L'unico documento valido per la certificazione del reddito è:

ISEEDSU rilasciato dall'INPS su cui non siano rilevate omissioni o difformità. (vedi art.8)

Lo studente straniero o italiano residente all'estero può ottenere la graduazione del contributo universitario e della tassa regionale per il diritto allo studio presentando l'ISEE-U parificato.

In assenza di certificazione del reddito valida lo studente è sottoposto a tassazione massima.

Il contributo annuale a carico degli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art.1, comma 252, della L. 11.12.2016, n. 232, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse, secondo le scadenze previste dal successivo art.5, non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire di servizi, né ottenere il rilascio di certificati o titoli.

Art.4 Composizione della contribuzione

La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:

a) Imposta di bollo

euro 16,00 dovuta dalla totalità degli studenti

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.

b) Assicurazione

euro 0,50 dovuta dalla totalità degli studenti

c) TDSU

La TDSU, di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8, per l'a.a. 2019/2020 è determinata in funzione della condizione di reddito dello studente misurata dall'ISEEDSU.

d) CA

Il CA è determinato secondo quanto previsto dall'art.7 del presente regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'ISEEDSU.

E' calcolato (ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n.159 del 05.12.2013), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario; è dovuto, secondo i commi 257 e 258 dell'art.1 della L. 11.12.2016, n. 232, da tutti gli studenti.

e) Per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è previsto un **contributo aggiuntivo pari a**

(ISEEDSU-15.000)/5

Il valore di tale incremento non potrà essere, comunque, superiore a 2.000 euro.

Le modalità di corresponsione di tale contributo aggiuntivo saranno specificate nel relativo bando di ammissione.

Art.5 Rate e scadenze

Il pagamento della I rata frazione 1, nelle modalità di seguito specificate, fa acquisire allo studente una iscrizione attiva all'a.a. 2019/20 pertanto egli si assoggetta a tutte le norme dell'Ateneo, inclusi gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per la contribuzione studentesca.

5.1 Rate

PRIMA RATA- ISCRIZIONE anni successivi al primo

L'importo dovuto per l'iscrizione agli anni successivi al primo è così determinato:

- bollo euro 16,00
- assicurazione euro 0,50
- TDSU
- 1/3 CA

Tale importo viene suddiviso in 2 frazioni, da corrispondere entro le scadenze previste e comunque prima della chiusura della carriera in Ateneo, se precedente al 30/11/2019.

Frazione 1-

Scadenza: 15/09/2019

Importo: euro 16,50

Frazione 2

Scadenza: 30/11/2019

Importo: TDSU + 1/3 del CA

Gli studenti che prevedono di terminare gli esami entro una sessione dell'a.a. 2018/19 e conseguire il titolo di studio universitario entro il 30/04/2020, non devono iscriversi all'a.a. 2019/20 e, nel caso di ottenimento del titolo, sarà considerato l'a.a. 2018/19. Le disposizioni che tali studenti devono seguire sono indicate all'articolo 18.

La formalizzazione dell'iscrizione implica, anche per lo studente laureando, il conseguimento del titolo nell'a.a. 2019/2020.

Oltre la scadenza ordinaria del 15 settembre, è possibile effettuare l'iscrizione in ritardo entro il:

- **31 ottobre 2019**, con il pagamento di un contributo di euro 20,00 per ritardata iscrizione;
- **successivamente**, con il pagamento di un contributo di euro 40,00 per ritardata iscrizione.

PRIMA RATA-IMMATRICOLAZIONE

L'importo dovuto per l'immatricolazione è così determinato:

- bollo euro 16,00
- assicurazione euro 0,50
- TDSU
- 1/3 CA

Tale importo viene suddiviso in 2 frazioni, da corrispondere entro le scadenze previste e comunque prima della chiusura della carriera in Ateneo, se precedente al 30/11/2019.

Frazione 1

Scadenza: entro i termini previsti dal relativo bando di ammissione
Importo: euro 16,50

Frazione 2

Scadenza: 30/11/2019
Importo: TDSU + 1/3 del CA

SECONDA RATA

Scadenza: 28/02/2020
Importo: 1/3 del CA + eventuali contributi ed oneri dovuti

TERZA RATA

Scadenza: 31/05/2020
Importo: 1/3 del CA

La rata generata in data successiva alla sua naturale scadenza, avrà come nuova scadenza 6 (sei) giorni lavorativi successivi alla data di emissione.

5.2 Mora

In caso di inosservanza delle suesposte scadenze, è dovuta una penalità di mora, calcolata in misura proporzionale alla quota di CA presente nella rata scaduta, nei seguenti termini:

- 5% fino a 30 giorni di ritardato pagamento;
- 10% da 31 a 60 giorni di ritardato pagamento;
- 15% oltre i 60 giorni di ritardato pagamento.

Art.6 Modalità di pagamento

Il pagamento delle tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente mediante **Pago PA**, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare. La quietanza di pagamento non deve essere consegnata poiché verrà acquisita automaticamente.

Art.7 Importi TDSU e CA

La **TDSU** per l'a.a. 2019/2020 è determinata dalla seguente modulazione che tiene conto della condizione di reddito dello studente misurata dall'ISEEDSU:

Euro 130,00 per ISEEDSU non superiore a euro 23.508,78

Euro 140,00 per ISEEDSU compreso tra euro 23.508,79 ed euro 47.017,55

Euro 160,00 per ISEEDSU pari o superiore a euro 47.017,56.

Il CA

L'importo del CA è così determinato:

ISEEDSU	Studenti in corso e primo anno fuori corso		Studenti oltre il primo anno fuori corso	
	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU
	A	B	C	D
ISEEDSU ≤ 15.000	0	F (ISEEDSU)	0,072 × (ISEEDSU-13.000), con valore minimo 200	1,07 × F(ISEEDSU), fino al valore massimo 2.250
15.000 < ISEEDSU ≤ 30.000	0,07 × (ISEEDSU-13.000)			
ISEEDSU > 30.000	F(ISEEDSU), fino al valore massimo 2.000	1,02 × F(ISEEDSU), fino al valore massimo 2.150	1,025 × F(ISEEDSU), fino al valore massimo 2.200	

con $F(\text{ISEEDSU}) = 230 + 602,70202 * (2,718281^{(0,000032 * \text{ISEEDSU})} - 1)$

e con le fasce **A**, **B**, **C** e **D** così determinate:

A = Studente iscritto al primo anno accademico; oppure Studente iscritto al secondo anno accademico che ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; oppure Studente iscritto ad anni successivi al primo, fino al primo anno fuori corso, che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

B = Studente iscritto al secondo anno accademico che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; oppure Studente iscritto ad anni successivi al primo, fino al primo fuori corso, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

C = Studente iscritto oltre il primo anno fuori corso che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

D = Studente iscritto oltre il primo anno fuori corso che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente, la relativa iscrizione.
Studente iscritto ad un corso di studio ante-riforma.

N.B. il conteggio degli anni decorre dall'anno accademico di prima iscrizione all'Università della Calabria.

La Tabella di riferimento con gli importi di CA per fasce di reddito è disponibile nell'Allegato 1.

Art.8 Determinazione del reddito per il calcolo delle tasse

Ai fini del calcolo delle tasse, la condizione economica dello studente è rilevata dall'ISEEDSU.

Per lo studente internazionale è rilevata dall'ISEE-U parificato (vedi allegato n°2)

L'Attestazione relativa all'ISEEDSU viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta dello studente o per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) o altro Ente autorizzato.

Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'**indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario**.

L'Università acquisirà direttamente dalla banca dati INPS i dati relativi all'ISEEDSU.

L'Università non richiederà allo studente alcuna autocertificazione dei redditi e del patrimonio, né la presentazione di documenti attestanti la situazione economica e patrimoniale.

**La richiesta di attestazione ISEEDSU dovrà essere presentata all'INPS
entro il 30/09/2019
farà fede la data di presentazione della richiesta.**

Per la richiesta in date successive si applicano le seguenti
more per tardiva presentazione dell'ISEEDSU:

dall' 1 al 31 ottobre 2019 - 50 euro;

dall' 1 al 30 novembre 2019 - 100 euro;

dall' 1 al 31 dicembre 2019 - 150 euro.

Non saranno ritenute valide le attestazioni con omissioni e/o difformità, e lo studente sarà assoggettato al pagamento del valore massimo della TDSU e del CA, a meno che non presenti una nuova attestazione valida.

La richiesta di una nuova attestazione per sanare le difformità dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/12/2019 e si assoggetterà al pagamento delle more di cui al punto precedente, farà fede la data di richiesta della nuova attestazione.

Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEEDSU richieste dopo il 31/12/2019 e lo studente sarà assoggettato al pagamento del valore massimo della TDSU e del CA.

Art.9 Studente iscritto ad un corso di Dottorato di Ricerca:

Paga assicurazione e TDSU.

Art. 10 Doppio titolo

Lo studente in mobilità internazionale che sia contemporaneamente iscritto presso un ateneo straniero e consegua il doppio titolo accademico presso l'Unical, è esonerato dal pagamento delle tasse, per come previsto dalla relativa convenzione.

Art.11 Iscrizione a tempo parziale

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto dell'immatricolazione, per i soli corsi di studio che lo prevedono, e per gli anni successivi al primo, facendone richiesta presso il proprio Dipartimento. L'accettazione di tale richiesta è subordinata alla verifica dell'offerta di un percorso formativo specifico del corso di studi scelto.

Lo studente a tempo parziale è tenuto a pagare:

- **Imposta di bollo**
- **Assicurazione**
- **TDSU**

- **CA nella misura del 50%**

Art.12 Iscrizione ai corsi singoli

Per l'iscrizione ai corsi singoli è dovuta la prima frazione della tassa di iscrizione, pari ad euro 16,50.

Il costo è di euro 15 per ogni CFU; per gli studenti di cui all'art 14.3 si applicano le stesse disposizioni valide per l'iscrizione all'anno accademico.

Art.13 Studente internazionale

Lo studente internazionale non idoneo alla borsa di studio paga:

- se indicato, quanto previsto dalla convenzione;
- in assenza di indicazioni esplicite sulla convenzione paga in base all'attestazione ISEE-U parificato (vedi Allegato 2),
- nel caso in cui l'ISEE-U parificato non sia disponibile sarà applicata una tassa forfettaria pari ad euro **700** a titolo di contributo unico, da corrispondere in rate per come previsto all'art. 5.
- **Paga solo 16,50 euro** lo studente internazionale beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
- **Paga solo 16,50 euro** lo studente internazionale proveniente da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto del MIUR che recepisce le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, e successive modifiche, in base al quale, per tali studenti, "la valutazione della condizione economica é effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale".

L'esonero di cui trattasi é da estendere a tutta la durata legale del Corso di Studio triennale e Magistrale, con una possibile estensione di un anno, condizionata al possesso del seguente numero di crediti alla data del 31 dicembre successivo all'ultimo anno di corso:

- - Corso di Laurea Triennale: 130 CFU;
- - Corso di Laurea Magistrale: 72 CFU;
- - Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: 216 CFU

Art.14 Esoneri

Gli esoneri non sono cumulabili, in caso di più esoneri viene applicato quello più favorevole per lo studente.

14.1 Esonero NO-TAX

È esonerato totalmente dal pagamento della CA lo studente che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEEDSU sia inferiore o uguale a 15.000 euro;

- b) è iscritto all'Università della Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbia conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, abbia conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.
Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo anno accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEEDSU.

14.2 Esonero Borsa di Studio

È esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU lo studente idoneo (beneficiario o non beneficiario) alla borsa di studio per la durata legale del corso di studio.

Lo studente risultato idoneo, beneficiario o non beneficiario, al concorso per la borsa di studio paga il 50% del CA dovuto nel primo anno successivo alla durata legale del corso di studio.

14.3 Esonero Disabilità

14.3.1 È esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU lo studente che rientra nelle fattispecie considerate:

a. dall'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012: (vedi Allegato n.3)

b. dall'art. 30 legge 30 marzo 1971 n. 118, (vedi Allegato n.3) che appartiene a famiglia di disagiata condizione economica con ISEEDSU inferiore a 23.508,78

14.3.2 È esonerato dal pagamento della TDSU e del 50% del CA lo studente con disabilità compresa tra il 40% e il 65%, tale esonero si applica allo studente per un numero di anni pari al numero di anni della durata normale del corso di studi +1.

14.4 Esoneri per merito

14.4.1 Lo studente che si immatricola nell'a.a. 2019/20 ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e che ha conseguito il titolo di scuola superiore con voto 100/lode ha diritto al 20% di riduzione sul CA.

Lo sconto verrà applicato sulla II rata, non è necessario presentare richiesta.

14.4.2 Lo studente che consegue il titolo per il corso di laurea triennale, in regola, entro il 31/12/2020 acquisisce il diritto all'esonero del 100% di CA sull'iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale per l'a.a. 2020/2021.

14.4.3 Lo studente, in regola con la carriera, che acquisisce entro il 31 dicembre 2020 tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi (ad esclusione della prova finale), acquisisce il diritto al 50% di riduzione sull'iscrizione all'a.a. 2020/2021.

Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.

14.4.4 Agli studenti vincitori delle fasi regionali delle Olimpiadi promosse e finanziate ovvero organizzate dalla “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del MIUR riservate agli studenti delle Scuole Superiori, di seguito elencate:

- Olimpiadi di chimica
- Olimpiadi di *problem solving*
- Olimpiadi di italiano
- Olimpiadi di filosofia
- Olimpiadi di astronomia
- Olimpiadi di fisica
- Olimpiadi di matematica
- Olimpiadi di informatica
- Olimpiadi di robotica
- Olimpiadi di scienze naturali
- Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche

è riconosciuta, a seguito di presentazione di apposita richiesta, una riduzione sulla CA pari al valore della TDSU corrisposta.

14.5 Esonero per merito sportivo

lo studente vincitore di medaglia d'oro ai campionati sportivi universitari è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento della III rata

14.6 Esonero per nucleo familiare

I componenti dello stesso nucleo familiare iscritti per l'a.a. 2019/2020 all'Università della Calabria, hanno diritto all'esonero della III rata.

L'esonero viene applicato solo a condizione che almeno 2 componenti del nucleo non usufruiscano di un esonero tra quelli di cui ai punti precedenti del presente articolo 14 e tutti i componenti del nucleo siano in regola col pagamento delle tasse fino alla II rata dell'a.a. 2019/20.

Questo tipo di esonero deve essere richiesto entro e non oltre il 31/01/2020 dall'interessato solo nel caso in cui si tratti di nucleo familiare che si assoggetta al pagamento del massimo di CA, non presentando attestazione ISEEDSU; negli altri casi è applicato automaticamente.

Art.15 Rimborsi

15.1 Conseguimento titolo

Lo studente che consegue il titolo di studio entro il 31 dicembre 2020, in un numero di anni pari a quelli previsti nel piano di studio ufficiale, per un corso di laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico ha diritto al rimborso d'ufficio pari al CA.

Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati nella carriera, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.

15.2 Corsi di interesse nazionale

Hanno diritto al rimborso d'ufficio gli studenti afferenti a Corsi di laurea di particolare interesse nazionale, secondo i requisiti e le modalità previste dal DM 1047 29 dicembre 2017, art.4.

Art. 16 Tasse anni precedenti all'a.a. 2017/18

Lo studente che deve regolarizzare la propria situazione tasse per anni accademici precedenti all'a.a.2017/18 paga euro 120 a copertura della seconda rata.

In caso di revoca di borsa è dovuta anche l'integrazione della prima rata.

Dall'a.a. 2017/18 è dovuta l'intera corresponsione delle tasse.

Art.17 Cancellazione Iscrizione

In caso di errata iscrizione all'a.a.2019/20 e ricorrendo le condizioni per conseguire il titolo nell'a.a.2018/19 sarà possibile chiederne l'annullamento in caso in cui si sia corrisposta SOLO la prima frazione della prima rata, assoggettandosi ad un contributo di 150 euro.

Art.18 Conseguimento titolo

Lo studente che è nelle condizioni di conseguire il titolo nell'a.a. 2018/2019 non deve iscriversi all'a.a. 2019/2020.

Le condizioni per conseguire il titolo nell'a.a 2018/2019 sono:

- aver terminato gli esami in una delle sessioni dell'a.a. 2018/2019;
- laurearsi entro il 30 aprile 2020.

Lo studente che non ha terminato gli esami nell'ultima sessione utile dell'a.a.2018/19 e conseguirà il titolo entro il 30/04/2020, dovrà iscriversi all'a.a. 2019/2020, pagando le tasse dovute con le more maturate, e sarà esonerato dal pagamento della terza rata.

In caso di conseguimento della laurea dopo il 30/04/2020, sarà dovuto anche il pagamento della III rata, che andrà corrisposta entro il 31/05/2020, o, se precedente, entro la data fissata dai termini per il conseguimento del titolo.

Art. 19 Rinuncia agli studi

Lo studente che presenta domanda di rinuncia agli studi deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute fino all'ultimo anno di iscrizione.

TASSE DOVUTE:

Per gli iscritti e gli immatricolati all'a.a. 2019/2020 sono dovute la prima rata (I° frazione e II° frazione) ed eventuali altre rate già scadute alla data di presentazione della domanda.

Per anni precedenti vedi art. 16 del presente bando.

La domanda di rinuncia viene accettata previa verifica della regolarità formale e amministrativa, viene emessa la tassa di rinuncia, pari ad euro 150, con scadenza sei giorni lavorativi successivi alla data di emissione.

Si intende perfezionata una domanda per la quale è stato effettuato il pagamento di TUTTI gli importi dovuti, in caso contrario la carriera resterà attiva.

Potrà in ogni caso essere ripresentata la domanda, assoggettandosi alle regole del presente articolo.

19.1 Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione presso Unical nello stesso anno accademico

Lo studente immatricolato o iscritto all'a.a. 2019/20, che rinuncia per immatricolarsi ad altro CdS dell'Università della Calabria, viene esonerato dal pagamento della TDSU e della seconda frazione della prima rata sulla nuova carriera.

La tassa di rinuncia (euro 150,00) è comunque dovuta.

Art.20 Sospensione temporanea degli studi

Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per effettuare l'iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, a un corso di master, a un corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA/PAS), a una scuola Allievi dell'Arma, della Guardia di Finanza e altre forze armate.

Lo studente può chiedere entro il 15 ottobre 2019 la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, comunque non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.

Art.21 Interruzione programmata

Lo studente può richiedere un'interruzione programmata degli studi pagando euro 100,00 per ogni anno accademico. L'interruzione può essere richiesta, al più per due volte, per periodi di almeno un anno accademico e non più lunghi della durata del corso degli studi. La richiesta deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2019. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione della tassa di euro 100,00 ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato.

Art. 22 Blocco degli studi per maternità o infermità gravi e prolungate

In caso di gravidanza o gravi patologie debitamente certificate (ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Dlgs 68/2012) si può richiedere l'esenzione dalle tasse non ancora maturate, per il periodo della certificazione.

Lo studente che beneficia di tale blocco non può effettuare, nel periodo, alcun atto di carriera.

Art.23 Ricongiunzione

Lo studente che intende ricongiungere la carriera ed iscriversi all'a.a. 2019/2020, dopo almeno due anni di mancata iscrizione, paga euro 120,00 per ogni anno accademico.

Art.24 Trasferimento in uscita

Lo studente che si trasferisce presso altro Ateneo deve essere in regola con il pagamento delle tasse relative all'a.a.2018/19, non deve iscriversi all'a.a.2019/20, corrisponde solo la tassa di trasferimento di euro 100.

Se è iscritto all'a.a.2019/20:

- fino al 30/11 deve la I rata,
- dall'1/12 al 28/02 deve la II rata,
- dal 1/3 deve anche la III rata

A tale importo si somma la tassa di trasferimento di euro 100,00.

Art. 25 Passaggi di corso

Per i passaggi di corso, di cui all'art. 36 del Regolamento didattico di ateneo, lo studente deve corrispondere una tassa di 50,00 euro.

Art. 26 Semestre aggiuntivo

Per gli studenti iscritti ai corsi di studio e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi FIT (24 CFU), la durata normale del corso di studi frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

A tale beneficio si può accedere una sola volta nella carriera universitaria prolungando di un semestre la durata legale del Corso di studi.

Lo studente in condizione di conseguire il titolo entro il 30/04/2020 non dovrà iscriversi all'a.a. 2019/20 e potrà sostenere esami fino al 30/04/2020 ricadendo in una sessione dell'a.a. 2018/19.

Art.27 Carta docente

I beneficiari della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche" (c.d. Carta docente), ai sensi della Legge 107/2016 (Buona Scuola), potranno utilizzarla per il pagamento della contribuzione studentesca.

Art.28 Prestazioni d'ufficio a richiesta individuale dello studente

Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette alle seguenti disposizioni:

DESCRIZIONE	IMPORTI in Euro
Tassa di ricognizione per ogni anno di mancata iscrizione	120,00
Tassa di rilascio pergamena di laurea	50,00 comprensiva di bollo
Tassa di rilascio pergamena di dottorato	50,00 comprensiva di bollo
Tassa duplicato tesserino universitario	6,00
Tassa di trasferimento verso altre università	100,00
Tassa di rinuncia	150,00
Tassa di interruzione programmata	100,00
Tassa di passaggio tra corsi di studio interni all'ateneo (anche nell'ambito dello stesso dipartimento)	50,00
Tassa di cancellazione iscrizione	150,00
Bollo su istanze	16,00

Art.29 Verifiche

L'Università si riserva di verificare le autocertificazioni e le attestazioni ISEEDSU.

Art.30 Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati

La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: servizididattici@unical.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale. Per ulteriori dettagli si rinvia all'informativa di cui all'Appendice A.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione

Firmato digitalmente da

Gianfranca Russo

O = non presente

C = IT

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)



CRISCI GINO
MIROCLE
UNIVERSIT??
DELLA
CALABRIA
 Rettore
28.06.2019
08:30:18 UTC

APPENDICE A

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nell'Università della Calabria.

Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria.

Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici dell'Università della Calabria.

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest'ultima fase, all'atto dell'iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

La determinazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza).

Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università della Calabria.

Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Servizi Didattici

Se Lei è un minorenni, prima di comunicare i suoi dati all'Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente l'informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci.

Un'**informativa** con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo unical.it/privacy.



ALLEGATO n.1 – Tabella esemplificativa degli importi per fasce di reddito

ISEE	Studenti in corso e primo anno fuori corso* dall'anno di prima iscrizione all'Università della Calabria		Studenti oltre il primo anno fuori corso* dall'anno di prima iscrizione all'Università della Calabria	
	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU	Con requisiti di CFU	Senza requisiti di CFU
	A	B	C	D
euro 0	euro 0	euro 230	euro 200	euro 246
euro 1.000	euro 0	euro 250	euro 200	euro 267
euro 2.000	euro 0	euro 270	euro 200	euro 289
euro 3.000	euro 0	euro 291	euro 200	euro 311
euro 4.000	euro 0	euro 312	euro 200	euro 334
euro 5.000	euro 0	euro 335	euro 200	euro 358
euro 6.000	euro 0	euro 358	euro 200	euro 383
euro 7.000	euro 0	euro 381	euro 200	euro 408
euro 8.000	euro 0	euro 406	euro 200	euro 434
euro 9.000	euro 0	euro 431	euro 200	euro 461
euro 10.000	euro 0	euro 457	euro 200	euro 489
euro 11.000	euro 0	euro 484	euro 200	euro 518
euro 12.000	euro 0	euro 512	euro 200	euro 548
euro 13.000	euro 0	euro 541	euro 200	euro 579
euro 14.000	euro 0	euro 571	euro 200	euro 611



euro 15.000	euro 0	euro 601	euro 200	euro 643
euro 16.000	euro 210	euro 633	euro 216	euro 677
euro 17.000	euro 280	euro 666	euro 288	euro 712
euro 18.000	euro 350	euro 699	euro 360	euro 748
euro 19.000	euro 420	euro 734	euro 432	euro 786
euro 20.000	euro 490	euro 770	euro 504	euro 824
euro 21.000	euro 560	euro 807	euro 576	euro 864
euro 22.000	euro 630	euro 846	euro 648	euro 905
euro 23.000	euro 700	euro 885	euro 720	euro 947
euro 24.000	euro 770	euro 926	euro 792	euro 991
euro 25.000	euro 840	euro 969	euro 864	euro 1.036
euro 26.000	euro 910	euro 1.012	euro 936	euro 1.083
euro 27.000	euro 980	euro 1.057	euro 1.008	euro 1.131
euro 28.000	euro 1.050	euro 1.104	euro 1.080	euro 1.181
euro 29.000	euro 1.120	euro 1.152	euro 1.152	euro 1.232
euro 30.000	euro 1.190	euro 1.201	euro 1.224	euro 1.285
euro 31.000	euro 1.253	euro 1.278	euro 1.284	euro 1.340
euro 32.000	euro 1.305	euro 1.332	euro 1.338	euro 1.397
euro 33.000	euro 1.360	euro 1.387	euro 1.394	euro 1.455
euro 34.000	euro 1.416	euro 1.445	euro 1.452	euro 1.515
euro 35.000	euro 1.474	euro 1.504	euro 1.511	euro 1.578
euro 36.000	euro 1.535	euro 1.565	euro 1.573	euro 1.642



euro 37.000	euro 1.597	euro 1.629	euro 1.636	euro 1.708
euro 38.000	euro 1.661	euro 1.694	euro 1.702	euro 1.777
euro 39.000	euro 1.727	euro 1.761	euro 1.770	euro 1.848
euro 40.000	euro 1.795	euro 1.831	euro 1.840	euro 1.921
euro 41.000	euro 1.865	euro 1.903	euro 1.912	euro 1.996
euro 42.000	euro 1.938	euro 1.977	euro 1.987	euro 2.074
euro 43.000	euro 2.000	euro 2.054	euro 2.064	euro 2.154
euro 44.000	euro 2.000	euro 2.133	euro 2.143	euro 2.237
euro 45.000	euro 2.000	euro 2.150	euro 2.200	euro 2.250
euro 47.017,56 e oltre	euro 2.000	euro 2.150	euro 2.200	euro 2.250

ALLEGATO n.2

ISEE Parificato (per studenti internazionali)

Gli studenti Extra-UE o UE **con nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non totalmente in Italia)**, devono recarsi presso un CAF abilitato al rilascio dell'ISEE Parificato e farsi rilasciare un indicatore sostitutivo dell'ISEE, definito ISEE Parificato.

Art. 8 comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ALLEGATO n.3- Riferimenti normativi per graduazione contributi ed esenzioni

Art. 9 D.lgs. 29/03/2012 n. 68

(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state

pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.

10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

Note all'art. 9: - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 è il seguente: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.". - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

Art. 30 Legge 30/03/1971 n. 118
(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.